



# TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA

**Presidente Angelo Scafuri**

*Relazione sulla giustizia amministrativa  
nella circoscrizione nell'anno 2021*



**Bari, 28 marzo 2022**  
*Palazzo Diana Filo della Torre - Bari*



**Jacopo Palma il Giovane (1544 - 1628)**

*Le due figure femminili rappresentano l'allegoria della Giustizia e della Pace.*

*Le giovani poi si abbracciano e si baciano per suggellare il loro incontro e per indicare che entrambe sono necessarie per la tranquillità del popolo esternando due condizioni necessarie alla serenità della convivenza civile.*

Si ringrazia per la collaborazione:

Michele Damato per la cura redazionale e grafica;

Paolo Colamorea per l'analisi e la sintesi dei dati statistici, riassunti nelle relative tabelle;

I Colleghi amici Pres. Orazio Ciliberti e Cons. Angelo Fanizza per i contributi scritti;

Tutti i Colleghi amici magistrati, il Foro pubblico e privato e il personale amministrativo per la dedizione..... alla causa !

La relazione viene messa a disposizione di tutti i cittadini interessati mediante pubblicazione sul sito web del Tribunale.

Il particolarissimo momento storico, di pandemia e di guerra, fa volgere il pensiero, intriso di intensa commozione, alle troppe vittime della violenza, sulla natura e sugli uomini.

La celebrazione di quest'anno giudiziario – nell'odierna presenza, sia pure limitata per garantire il necessario distanziamento, di Autorità ecclesiastiche, civili e militari, Colleghi tutti compresi quelli delle magistrature consorelle, Esponenti del mondo accademico, Avvocati – valga quale auspicio di un ritorno celere alla normalità in un mondo migliore, nel quale continuare ad onorare la professione che abbiamo scelto - quella di rendere giustizia - nell'adempimento del lavoro che amiamo.

Un caloroso benvenuto a tutti i presenti ed a tutti coloro che sono collegati da remoto.


È il settimo anno di Presidenza di questo Tar ma il mio entusiasmo non è venuto meno con il passare degli anni: spero anche la Vostra tolleranza!.....

Ogni anno non posso non esordire con la domanda di quale sia il significato della celebrazione dell'anno giudiziario, che come al solito inizia con un po' di ritardo rispetto a quello solare.


In via primaria va senz'altro rimarcata la valenza istituzionale, quella di rendere conto dell'operato del Tribunale alla cittadinanza, alla quale vanno resi noti i risultati della funzione affidata, di rendere giustizia nel nome del popolo.

A questo valore primario, come ho evidenziato fin dalla prima volta, si aggiunge quello non meno importante dell'occasione di "festa", di auspicio e buon augurio di un nuovo anno di attività, quindi nel significato classico di condivisione e partecipazione tra tutti gli operatori del settore ed il mondo esterno.

**ATTIVITÀ GIURISDIZIONALE:  
ANALISI STATISTICA**



Bozzetto originale del Pres. Ciliberti



## **CITTADINO/PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**

L'occasione di confronto e di utile interlocuzione non può che partire dall'analisi dell'andamento dell'attività giudiziaria in relazione agli obiettivi prefissati.

I dati statici costituiscono il punto di partenza per interpretare lo stato dell'amministrazione della Giustizia amministrativa in Puglia.

Il bilancio complessivo dell'attività nell'anno appena trascorso non può prescindere dal contesto in cui si è svolta: essa non poteva non risentire dell'emergenza sanitaria non ancora risolta.

In ogni caso è stata assicurata la continuità nel regolare svolgimento dell'attività giurisdizionale anche in tempo di crisi, resa possibile dal sempre maggiore perfezionamento delle udienze da remoto e dalla sostanziale tenuta del sistema informatico.

Fino al 31 luglio le udienze sono state celebrate con modalità da remoto, con ritorno in presenza nei restanti mesi dell'anno, presenza che offre indubbiamente maggiore garanzia dell'efficacia del contraddittorio processuale e della più proficua collegialità decisionale, effetti naturali del confronto immediato fra i vari attori della giustizia amministrativa, senza il filtro rappresentato dall'utilizzo degli strumenti telematici.

Peraltro non può disconoscersi l'importanza del modello alternativo, indispensabile per fronteggiare appunto le situazioni di crisi.

Il ritorno in presenza dal 1° agosto, con tutte le opportune cautele costituite da rigidi protocolli per la sicurezza sanitaria, non ha comportato particolari problemi operativi, assicurandosi il necessario distanziamento mediante la predisposizione, per l'accesso all'udienza, di fasce orarie, con tangibili vantaggi anche in termini di razionalizzazione del lavoro, sia dei magistrati sia degli avvocati.

In ogni caso la giustizia amministrativa - con il contributo di tutte le parti e grazie ad un processo oramai interamente telematico - è riuscita ad assicurare la continuità di un servizio pubblico che è essenziale per la tutela delle posizioni soggettive incise dai pubblici poteri.

Ora con il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) si apre, anche per la giustizia amministrativa, una nuova sfida.

Non solo perché con le nuove esigenze pubbliche legate ai programmi di sviluppo e agli obiettivi da raggiungere in pochi anni si determineranno nuovi possibili contrasti fra i diversi interessi pubblici e privati coinvolti nelle diverse azioni, ma anche perché la stessa Giustizia Amministrativa è chiamata a dare un suo contributo diretto al raggiungimento degli obiettivi del PNRR mediante una consistente riduzione del numero dei ricorsi ancora pendenti.



L'esposizione dei dati si sviluppa di seguito tenendo conto dell'iter che segue il ricorso giurisdizionale amministrativo, dalla sua proposizione alla sua definizione, secondo la struttura ad impulso di parte del processo amministrativo, espressione della giustizia amministrativa quale funzione pubblica per chi la svolge ed al contempo servizio pubblico per chi se ne avvale.

Il ricorso rappresenta la chiamata del cittadino, il quale, assumendo di essere stato pregiudicato da un provvedimento emanato dalla PA, invoca per il suo annullamento, mediante l'avvocato che lo rappresenta, l'intervento di questo giudice; esso quindi statisticamente costituisce la DOMANDA DI GIUSTIZIA.

La domanda di giustizia al Tar Puglia nell'anno 2021 si è sostanziata in 1345 ricorsi (1479 nel 2020), a cui vanno sommati 151 (313) motivi aggiunti e 27 (37) ricorsi incidentali, per un totale di 1523 domande presentate.



I ricorsi così depositati vengono per così dire lavorati dal personale amministrativo - i cui compiti sono profondamente mutati e resi ancora più delicati a seguito dell'introduzione del Pat (processo amministrativo telematico) che richiede l'attività propulsiva dell'avvocato ma appunto la gestione da parte delle segreterie - per poter giungere sulla scrivania del giudice.

Al momento in cui sono pronti per la decisione, i ricorsi vengono portati ed esaminati in udienza, dove trovano la decisione ad opera del giudice, organo collegiale formato da tre componenti, al quale risulta quindi affidata quella che si può definire la RISPOSTA DI GIUSTIZIA.

I ricorsi decisi dal Tar Puglia sono stati 2076 (1628 nel 2020).



**2076**

Tra essi, ben 420 (383) risultano ricorsi nuovi – cioè quelli depositati nello stesso anno - per cui può dirsi che la risposta di giustizia è stata riferita per il 31,2% (24%) alla domanda dell'anno.

Tutto ciò fa sì che il rapporto tra ricorsi vecchi - intendendosi per tali quelli giacenti sino al 31.12.2020 – e nuovi, cioè quelli depositati durante l'anno 2021 configura un bilancio con un saldo attivo pari a 791 affari (2076-1345) e una conseguente riduzione delle giacenze del 19,4% (3,8%).

Queste ultime sono rappresentate da tutti i ricorsi in lavorazione – nei vari stati in cui si trovano (in redazione sentenza, da fissare, ecc.) – cui va riservata la denominazione di RICORSI PENDENTI.

Specificamente i ricorsi pendenti nell'anno 2021 al Tar Puglia sono stati 3041 (3792 nel 2020).



**3041**

Da ultimo, non può non farsi cenno all'ARRETRATO, ricorsi ancora da smaltire.

Tali ricorsi – che il sistema informatico classifica nello stato “pronti per l'udienza” – sono pari a 1870, numero davvero esiguo, in assoluto ed ancor più se raffrontato ai 34.000 massimo storico, raggiunto circa una ventina di anni fa.

Il commento ai surriportati dati a consuntivo dell'attività svolta viene come al solito lasciato all'apprezzamento pubblico.

Come sempre, però, non ci si può esimere dall'evidenziare che tali dati assumono enorme rilevanza per l'analisi socio-politica della funzione – per lo studio degli obiettivi raggiunti e di quelli ancora da raggiungere - ma poco o nulla sembrano dire, per la verità, sulla resa e validità del servizio svolto.

Invero, come ogni anno, sottoponiamo alla comune riflessione la considerazione che l'attività giurisdizionale amministrativa - per la sua intrinseca natura e per le sue forme di espressione - mal si presta a valutazioni che siano connotate da mere indagini produttivistiche, di carattere quantitativo.

Al riguardo, basti osservare che, se la giurisdizione amministrativa - a disposizione del cittadino che lamenti una lesione della propria situazione soggettiva – si attiva come detto non d'ufficio ma solo su espressa domanda, la chiamata del giudice amministrativo a dirimere la controversia non può essere apprezzata in maniera quantitativa ma piuttosto nelle modalità concrete del suo atteggiarsi.

In altri termini i dati statistici costituiscono un parametro del tutto inadeguato – o per meglio dire ambiguo - per poter valutare i costi/benefici dell'esercizio della funzione giurisdizionale.

Ancora più specificamente, il numero delle cause va ricondotto alla fiducia nella giustizia oppure al costo della medesima? Ancora, alla correttezza della pubblica amministrazione o alla professionalità degli avvocati? O tutto dipende dal tasso di litigiosità, vale a dire il rapporto tra il numero dei ricorsi proposti in un anno ed il numero degli abitanti dell'intera regione?

A ben riflettere questa varietà dell'analisi eziologica può essere logicamente ricondotta anche ad un'azione combinata di tutte le surricordate variabili.

In definitiva i dati statistici non rendono appieno l'idea del lavoro svolto, costituendo espressione della tendenza alla standardizzazione, poco adattabile al lavoro del giudice, pur presentando innegabili vantaggi e utilità come parametro generale di riferimento.

In conclusione l'approccio più attendibile per valutare con oggettività la validità dell'esercizio della funzione/servizio pubblico rimane quello empirico di esaminare come il Tar abbia concretamente fatto fronte alla richiesta di giustizia, cioè alla modalità dell'attività che il giudice fornisce al cittadino che lo invoca.

Ecco perché, come ogni anno, la nostra conclusione è che appare preferibile ricorrere all'analisi qualitativa, condotta in base ad altri parametri di giudizio: indipendenza, terzietà, tasso di ricambio, produttività, tempistica.



L'analisi qualitativa - peraltro alquanto complessa, in quanto trattasi di attività intellettuale che sfugge ad ogni adeguata rappresentazione – deve tener conto in primo luogo della INDIPENDENZA E TERZIETA' del giudice, endiadi che garantisce la legalità, l'equità e la serenità del suo giudizio.

L'indipendenza e la terzietà del giudice amministrativo pugliese è un valore a cui teniamo molto, per cui, anche se mi sembra diffusamente percepito, non mi appare inopportuno ribadirla a chiare lettere, quale elemento alla base della nostra funzione di giustizia, profondamente radicato nei nostri giudizi come traspare con ogni evidenza dall'operato quotidiano.

Ad esso non sapremmo e non intendiamo assolutamente abdicare, quale valore primario connotato alla funzione di giustizia e che permea tutte le altre caratteristiche della professione, quali la preparazione, la dedizione, il riserbo, l'intensità di studio, l'equilibrio, la serenità d'animo.

In secondo luogo la valutazione qualitativa può essere ragguagliata a tre diversi indicatori: il tasso di ricambio, la produttività e la durata dei processi.

Il primo parametro di efficienza è costituito dal TASSO DI RICAMBIO, che indica la capacità di definizione delle cause rispetto al numero dei ricorsi pervenuti, per cui ogni valore superiore a cento sta a significare che il tribunale riesce a risolvere più controversie di quante ne sono state introitate.

Come visto sopra, il tasso di ricambio di questo Tar è pari a circa il 128%, con ulteriore incremento rispetto all'anno scorso, per cui, come già rilevato, risulta oggettivamente ed ampiamente assorbito il carico della richiesta corrente dell'anno, intaccando sensibilmente il già ridotto contenzioso pendente.

La PRODUTTIVITA' va invece commisurata innanzitutto ai provvedimenti pubblicati nel corso dell'anno - ben 3002 (2.888), 114 in più dell'anno scorso – diversificati nella nota tipologia delle sentenze di merito – ordinarie 1138 (1134) e brevi 236 (197) - ordinanze cautelari collegiali 380 (574), decreti cautelari monocratici 145 (232), oltre quelli di vario contenuto e natura (ordinanze collegiali, decreti presidenziali, decreti ingiuntivi, decreti collegiali, decreti presidenziali, dispositivi di sentenza).

Al livello individuale, la produzione media del singolo giudice amministrativo barese, che non può non tener conto del massimo dei carichi esigibili fissato dal Consiglio di Presidenza, è pari a circa 231 (222) provvedimenti.



Le decisioni si atteggiavano in maniera varia, a seconda di quella che è stata l'evoluzione del processo, tenendo ben presente la neutralità del parametro in questione, atteso che questo giudice decide solo secondo giustizia!

Le sentenze di accoglimento sono state 452 - costituenti il 29% - 297 per i ricorsi ordinari e 155 per quelli in rito camerale - mentre quelle di rigetto 559, vale a dire il 35,8% con 542 per i ricorsi ordinari e 17 per quelli camerale; infine 549, il 35,2%, sono state le decisioni in rito.

Va rimarcato infine il numero di sentenze estintive del giudizio - 549, circa il 35% - sia che abbiano dichiarato il difetto di giurisdizione ovvero preso atto della cessazione della materia del contendere o del sopravvenuto difetto di interesse o comunque dell'improcedibilità o infine della rinuncia al ricorso.

Gli appelli, con un tasso di circa il 20%, hanno visto le decisioni



del Consiglio di Stato in sostanziale coerenza e condivisione dei convincimenti di questo Tar laddove le sentenze riformate sono riconducibili, piuttosto che a correzione del giudizio di primo grado, alla diversa valutazione in diritto della questione controversa.

Infine di assoluto rilievo i risultati connessi al terzo indicatore, la DURATA DEL PROCESSO.

Pur con qualche inevitabile differenziazione personale, di norma, la sentenza viene pubblicata entro circa un mese dalla data di introito della decisione, in caso di sentenza breve la decisione viene pubblicata in media a circa 15 giorni dall'udienza camerale!.

## **LA GIURISPRUDENZA DEL TAR PUGLIA**

La qualità e la professionalità dell'attività giurisdizionale svolta sono come ogni anno denotati anche dalla TIPOLOGIA DEL CONTENZIOSO.

Gli ampi settori della vita pubblica oggetto delle nostre decisioni sono puntualmente riportati nelle tabelle e nei grafici allegati.

Basta scorrere i titoli di qualsiasi rassegna stampa per rendersi conto della vastità degli specifici settori di intervento di questo giudice amministrativo, davvero i più disparati e di estrema attualità.

Le problematiche di maggior rilievo hanno riguardato come al solito l'urbanistica e l'edilizia, gli appalti pubblici ed in specie le interdittive antimafia, la sanità, l'ambiente, le pubbliche sovvenzioni, i concorsi pubblici.

In particolare, attesa l'importanza della materia anche per i suoi riflessi sull'economia, va evidenziato il sollecito riscontro dei ricorsi, talvolta anche molto complessi, in tema di appalti pubblici: le udienze

pubbliche di trattazione sono fissate nello stesso anno di proposizione e le cause sono decise in media entro cento giorni.

La RASSEGNA DELLE DECISIONI con relativa massimazione si trova in allegato ed è stata curata e raccolta dalla Camera Amministrativa.

Peraltro, non mi sembra opportuno segnalare le sentenze più significative, sia perché il nostro costante impegno di magistrati è volto a dedicare la stessa attenzione ad ogni singolo ricorso - senza alcuna influenza riveniente dal valore economico o dalla rilevanza mediatica - sia perché le nostre decisioni sono assunte esclusivamente alla stregua delle norme dell'ordinamento, alla luce delle quali sono valutati gli interessi - collettivi e individuali - sui quali sono destinati ad incidere i provvedimenti portati alla nostra attenzione di giudici amministrativi.

In altri termini: ogni causa è importante!

Occorre peraltro evidenziare il contenzioso relativo a particolari problematiche.

In primis quello connesso a fattispecie patologiche sintomatiche di cattivo modo di amministrare, quale quelle riguardante partitamente i riti speciali dell'ottemperanza, del silenzio e dell'accesso.

Invero tale contenzioso va al di là della mera fisiologia dell'equilibrato temperamento degli interessi da effettuarsi in sede procedimentale, in quanto riflette invece la cattiva prassi dell'inerzia dei pubblici poteri a fronte rispettivamente dell'obbligo di esecuzione di una sentenza o altro provvedimento giurisdizionale - sia esso dello stesso GA che del giudice ordinario - ovvero dell'istanza pretensiva del privato ovvero ancora della richiesta di prendere visione di documenti in possesso dell'amministrazione.



I ricorsi pendenti in materia di ottemperanza risultano essere 106 (3,5 %) - ne sono stati depositati 156 (11,6%) quelli relativi al silenzio



risultano essere 42 - depositati 77 (67) con un incremento del 14,3% - e quelli connessi alle istanze di accesso risultano essere 33, depositati n. 59 (52).

Le sentenze che definiscono tali tipologie di giudizio non sempre consentono l'immediato e diretto soddisfacimento della pretesa sostanziale azionata, in quanto la pronuncia nei giudizi di ottemperanza sovente necessita della nomina in sostituzione di un commissario ad acta così come quelle sul silenzio e l'accesso il più delle volte sono limitate alla dichiarazione dell'obbligo di provvedere, senza considerare che il comportamento omissivo dell'ente pubblico comporta intuibili aggravii di costi e di tempi, oltre eventuali risarcimenti e responsabilità contabile oltreché disciplinare.

Ancora, il Tar Puglia è stato interessato da numerose questioni relative alla disciplina straordinaria dell'emergenza pandemica, in cui i provvedimenti emessi dalle Autorità locali hanno posto la delicata problematica del difficile rapporto del corretto bilanciamento tra diritti individuali ed interessi collettivi, anche per le difficoltà legate al coordinamento tra il potere centrale e il potere locale.

Per dirimere le conseguenze più gravi ed urgenti di tale rapporto, diventato in molti casi conflitto - limitazioni commerciali; limitazioni della libertà di circolazione; limitazione dei rapporti umani - gli stessi poteri hanno sistematicamente chiamato in causa il giudice amministrativo.

Tutto ciò ha, per un verso, contribuito a diffondere tra i cittadini la conoscenza di un giudice che si occupa della pubblica Amministrazione, ma, sotto altro aspetto, ha determinato l'assunzione di una responsabilità decisoria che mai, come in questo caso, è divenuta essenziale.

E che, spesso, è stata oggetto di critiche e di strumentalizzazioni, come se il giudice amministrativo fosse il vertice di una piramide chiamata burocrazia e non piuttosto l'affidatario di una funzione di

risoluzione dei conflitti, autonoma ed imparziale e quindi il giudice del buon senso, designato a realizzare, nell'applicazione delle norme di legge, la sintesi tra interessi pubblici e privati nel complesso connubio tra libertà e autorità.

Tutto ciò in un contesto generale caratterizzato da una non facilissima accessibilità - intimamente connessa con un non contenuto costo del servizio – da una notevole ipertrofia legislativa - dovuta alla considerazione che la legge da strumento di correzione delle regole di vita è diventata anzitutto strumento di amministrazione di mezzi finanziari, per cui accanto alle leggi norme (cioè le leggi che devono dare le regole) ci sono le leggi-provvedimento, serventi a convogliare i mezzi finanziari della collettività verso scopi predefiniti – ed infine da una Pubblica Amministrazione che non si assume l'autonoma responsabilità di adottare scelte definitive, per cui il naturale confronto di interessi che dovrebbe attuarsi nel procedimento diviene ineludibile conflitto nel processo dinanzi al giudice terzo.

L'attuale tendenza a riversare sulla Magistratura funzioni proprie di altri poteri pubblici porta il Giudice a svolgere un'anomala ed inaccettabile attività di supplenza.

Tema di particolare attenzione è quello del processo breve.

L'annosa problematica della eccessiva durata dei processi continua ad affliggere il sistema e a compromettere il corretto esercizio della Giustizia.

Da sempre uno dei principi fondamentali, alla base di uno Stato di diritto, è la garanzia per i cittadini di avere un giusto processo che, per essere tale, non deve protrarsi oltre un "ragionevole termine" perché è evidente che una decisione che giunge in ritardo è già di per sé ingiusta.

Nel nostro ordinamento, il principio della ragionevole durata del processo è enunciato in alcuni importanti precetti sovraordinati: l'art. 111, comma 2, della Costituzione secondo cui la "La legge [...] assicura la ragionevole durata [del processo]" e l'art. 6, par. 1, Cedu che così recita "Ogni persona ha diritto ad un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti ad un Tribunale indipendente e imparziale costituito per legge". Il principio è ripreso anche dalla Carta dei diritti fondamentali dell'UE che, all'articolo 47, 2° comma, sancisce il diritto di ogni persona a una decisione entro un ragionevole termine.

Sono dettami differenti sul piano strutturale: la norma costituzionale resta programmatica ed investe il legislatore del compito di attuare il principio enunciato. Le posizioni tutelate dalla Costituzione sono diverse tra di loro: da un lato, vi è il diritto del cittadino di giungere quanto prima ad una sentenza, dall'altro l'interesse dello Stato al corretto funzionamento della macchina giudiziaria per evitare un dispendio di mezzi e risorse.

La Convenzione europea, invece, intende il giusto processo come un diritto soggettivo, immediatamente azionabile, anche se permane in capo agli Stati membri - come evidenziato più volte dalla Corte di Strasburgo - l'obbligo di "organizzare il loro sistema giudiziario in modo che le giurisdizioni possano assolvere all'esigenza di celebrare i processi in termini ragionevoli".

Se da un lato la "durata ragionevole" non può che essere considerata una priorità per il sistema, dall'altro non possono essere trascurati i profili di complessità intrinseci al servizio giustizia che non può e non deve rispondere a meri obiettivi numerici, pena una inaccettabile riduzione della qualità delle pronunce.

È fondamentale, infatti, che gli altri principi costituzionali come l'imparzialità del giudice, il contraddittorio tra le parti, il diritto di difesa non vengano posti in secondo piano. La ragionevole durata, in tale ottica, svolge un ruolo integrativo, come condizione di efficienza, accanto a principi che sono prioritari.

Peraltro il rapporto di priorità non esclude l'esigenza del bilanciamento tra i principi anzidetti e la garanzia di speditezza del procedimento, bilanciamento non sempre facile soprattutto davanti a questioni e ad esigenze difensive particolarmente complesse.

In questo quadro generale, il processo breve costituisce un obiettivo primario di giustizia per il Tar Puglia.

## PROCESSO BREVE



La durata media dei processi, vale a dire il tempo mediamente trascorso tra il deposito del ricorso e la decisione con sentenza, va calcolata tenendo conto dell'oggetto del giudizio.

Invero i tempi di definizione delle cause dipendono dalla materia, avendo il legislatore riservato un binario accelerato per talune di esse (cd. riti speciali).

Nel rito ordinario il tempo medio di pubblicazione della sentenza è di circa 1 anno/1 anno e mezzo dal deposito del ricorso.

Per le suddette corsie preferenziali introdotte dalla legge per singole materie è sufficiente invece qualche mese per giungere alla sentenza definitiva.

In particolare, come già detto, per gli appalti pubblici il tempo medio della decisione è al di sotto della media nazionale, 100 giorni anziché 150.



Ancora più rapidi sono i tempi di definizione del processo cautelare.

Le richieste di tutela cautelare monocratica vengono decise, previa convocazione delle parti, praticamente in tempo reale, le istanze cautelari ordinarie sono fissate e decise, fermo restando il doveroso rispetto del contraddittorio, alla prima camera di consiglio successiva al deposito del ricorso (non esistono pendenze).

La consapevolezza della gestione di un contenzioso caratterizzato da un significativo numero di impugnative che necessitano di una celere definizione - sia in ragione della corsia preferenziale prevista dal Legislatore sia perché per loro stessa natura non tollerano ritardi che renderebbero la decisione sostanzialmente inutile - comporta la difficoltà di assicurare comunque alle restanti impugnative, ordinarie, la fissazione dell'udienza in tempi ragionevoli.



Il processo breve contribuisce altresì a rendere il nostro sistema di giustizia amministrativa pugliese in linea con i principi del diritto europeo.

L'accezione comprende in primo luogo il processo cautelare che, autonomo anche se strumentale rispetto a quella di merito, è appunto in grado di assicurare l'effettività della tutela, come palesato dall'elevato numero delle istanze di sospensione degli atti impugnati che accompagnano i ricorsi.

La tutela cautelare rende possibile avere un primo vaglio giurisdizionale in brevissimo tempo dalla proposizione del ricorso (mediamente 2 settimane ma anche meno), il che costituisce un indubbio vantaggio per il ricorrente ma a ben vedere anche per la stessa pubblica amministrazione, perché, anche se si tratta di una giustizia cd. sommaria, essa è strumentale all'effettività della tutela giurisdizionale, sulla base del principio secondo cui la durata del processo non può risolversi in danno della parte che ha ragione.

Come noto, il processo amministrativo conosce tre modalità cautelari, due monocratiche - ante causam ed interinale - e quella collegiale.

Lo strumento cautelare ormai ha un campo d'azione ben più ampio della mera sospensione degli effetti di un provvedimento, riferendosi il legislatore alle misure "che appaiono, secondo le circostanze, più idonee ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul ricorso".

L'azione cautelare costituisce strumento irrinunciabile del nostro processo.

A prescindere dall'uso improprio che talvolta ne viene fatto di azionarla per esporre direttamente al giudice le ragioni che depongono per una rapida fissazione dell'udienza di merito - da coltivare invece mediante opportuna istanza di prelievo - non va peraltro sottaciuta l'efficacia provvisoria dei provvedimenti così emessi, la quale pone precisi limiti, per ampiezza e profondità di argomentazioni, ai suoi contenuti, differendo intuitivamente dalla sentenza di merito caratterizzata dalla stabilità degli effetti.

Al riguardo una notazione per i colleghi: in molti casi, le ordinanze cautelari sono motivate in maniera fin troppo articolata,

spesso con un'esaustiva trattazione anche delle questioni di merito sottoposte all'esame del giudice; in queste ipotesi, proprio in ragione dell'opportunità di favorire la rapidità delle decisioni, si potrebbe utilizzare più frequentemente lo strumento della sentenza in forma semplificata (cd. Sentenza breve).

Quest'ultima, a sua volta, costituisce la sublimazione del processo breve, concretizzando la definizione della controversia nel merito a seguito della proposizione dell'istanza cautelare nei suddetti tempi rapidissimi.

Essa è quindi da valorizzare ogniqualvolta le ragioni delle rispettive pretese delle parti e la loro precisa focalizzazione ad opera degli scritti difensionali lo consentano, perché

l'effettività della giustizia nell'attuale momento storico non può che consistere in sentenze che, concise ma allo stesso tempo adeguatamente motivate, siano pubblicate appunto in maniera sollecita.

Il processo breve richiama il canone essenziale di redazione degli atti del processo amministrativo, da quelli difensionali a quelli del giudice.



La sintesi si qualifica quindi come principio redazionale essenziale per la piena attuazione del processo breve.

Invero si tratta di uno dei mezzi per dare ausilio agli obiettivi della ragionevole durata del processo, dell'abbattimento dell'arretrato, della qualità delle decisioni e del processo telematico: in altri termini costituisce uno dei modi per arrivare ad una giustizia rapida ed efficace.

Ogni processo ha l'ambizione della chiarezza; quello amministrativo, più di altri, ha anche l'obiettivo della sintesi, frequentemente affermata dalla sua legge processuale, e ne ha anche la necessità.

In definitiva, il rispetto del canone della sintesi – che appare deontologico ed opportuno, anche quale correttivo e rimedio alla facile prolissità indotta dall'uso della tecnologia informatica – è essenziale per tutti gli operatori del diritto, dovendo anzi ispirare in primo luogo anche l'esercizio della funzione legislativa (al contrario si continua a registrare una convulsa e scoordinata attività normativa, che crea più problemi di quanti ne risolve).

## ATTIVITÀ COLLATERALI

Per ovvi motivi le uniche attività del Tribunale ad essere state ridotte dall'emergenza sanitaria sono quelle inerenti la FORMAZIONE CULTURALE, non avendo potuto organizzare se non da remoto convegni, seminari, corsi ed incontri su temi rilevanti di carattere scientifico, confidando come per il passato nella più fattiva e proficua collaborazione con i colleghi delle altre magistrature, con tutto il foro - sia libero sia erariale – con il mondo accademico in un confronto continuo e nella prospettiva del reciproco arricchimento di esperienza e professionalità.

Proprio per questa contingenza insisto sulla mia idea del “liberum forum” - vale a dire incontri periodici e giornate di studio, a tema non programmato, con tutti gli operatori del settore ed ai cultori della materia - profondamente convinto che la maggiore professionalità e formazione si acquisiscono anche mediante l'apertura al dialogo sociale ed istituzionale.

Sono altresì continuati, anche se con le difficoltà fraposte dalle nuove modalità a distanza, i tirocini formativi, in affiancamento ai magistrati in servizio, importanti occasioni di apprendimento “sul campo” per gli operatori del futuro.

In definitiva, il Tar Puglia intende caratterizzarsi anche come centro di cultura e formazione giuridica, a testimonianza della totale apertura del Tar Bari alla società, per la costruzione di una reale cultura della legalità.

Purtroppo, con grande rammarico, si è fermata invece totalmente l'ATTIVITÀ SPORTIVA, mancanza molto avvertita perché da ritenere elemento indispensabile e propedeutico al miglior svolgimento dell'attività istituzionale.



Solo a fine anno si è riusciti a partecipare con onore alla consueta coppa della magistratura amministrativa, vinta nel 2019 con la compagine sopra raffigurata.

## **IL SISTEMA “GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA”**

La relazione alla cittadinanza sull’attività giurisdizionale del Tar Puglia non può prescindere da una breve illustrazione delle risorse umane su cui si basa il sistema della giustizia amministrativa.

Invero la Giustizia intesa come sistema è un complesso di elementi interdipendenti, ognuno dei quali deve funzionare coerentemente con gli altri per garantirne l’unità ed il corretto ed efficiente funzionamento della “macchina”.

Tutte le componenti istituzionali devono sinergicamente adoperarsi per il raggiungimento degli obiettivi.

L'impegno e lo sforzo corali sono stati davvero ammirevoli, in un "gioco di squadra" che costituisce un imprescindibile valore aggiunto.

Esprimo a tutti il mio più sentito ringraziamento per averlo reso possibile.

La prima figura istituzionale sulla quale intendo soffermare la Vostra attenzione è quindi quella dell'Avvocato amministrativista.

L'AVVOCATO, del pubblico e privato foro, è il protagonista indispensabile del processo amministrativo perché costituisce il canale di comunicazione tra le suddette parti necessarie – ripetesi cittadino/ricorrente da un lato, Pubblica Amministrazione resistente dall'altro – e questo giudice, con il compito, delicatissimo, di rendere in linguaggio giuridico le pretese e le difese delle ripetute parti.



Invero il pieno e completo contraddittorio processuale, vale a dire la possibilità offerta a ciascuna parte di far sentire e comprendere le proprie ragioni, è essenziale al fine della cognizione della controversia e quindi della maturazione della decisione serena ed equilibrata della causa da parte del giudice.

Debbo innanzitutto dare atto al foro pugliese di aver svolto in maniera eccellente tale ruolo essenziale.

Ancor prima che la professionalità, l'encomio ed il riconoscimento ufficiale va volto alla generosa, intelligente e fattiva collaborazione, in un clima di diffusa condivisione degli obiettivi da

conseguire e di compostezza e signorilità, anche se talvolta non disgiunta da una buona dose di passionalità, tale da consentire a questo giudice di formare in piena serenità il proprio libero convincimento.

Questa collaborazione è stata ancora più imprescindibile e preziosa nelle difficoltà del processo da remoto, al quale il foro ha dimostrato uno spirito di adattamento davvero notevole.

Esprimo quindi la mio più viva e sentita gratitudine al Consiglio dell'Ordine, alla Camera Amministrativa, all'Avvocatura dello Stato, alle Avvocature degli Enti - regionale, provinciali e comunali - al foro privato - i quali tutti, nel solco del consueto rapporto di rispetto e fiducia, non hanno fatto mai mancare il fondamentale e prezioso apporto - per lo spirito sempre collaborativo, sereno e costruttivo, in definitiva per aver svolto l'attività professionale sempre con senso istituzionale e nel rispetto dei reciproci ruoli.

È un confronto costante anche nella gestione delle problematiche, che si svolge non solo nel processo, quale sede eletta, ma che si concretizza nel continuo dialogo istituzionale, teso ad approdare a soluzioni e prassi condivise.

Tale proficua collaborazione fra tutti gli attori della Giustizia amministrativa dovrà rafforzarsi ulteriormente in vista dell'impegno che ci attende a brevissima scadenza, rappresentato dal sicuro intensificarsi dell'azione amministrativa volta ad assicurare il conseguimento degli obiettivi fissati dal PNRR, prioritari per il nostro Paese.

L'avvocato, per conto del cliente, dà quindi "l'incipit" al processo ma esso non potrebbe svilupparsi dinanzi al giudice senza l'altrettanto faticoso e prezioso operato del PERSONALE AMMINISTRATIVO, impegnato a supportare quotidianamente appunto il funzionamento della macchina.



Tale fondamentale supporto è diventato ancora più utile e funzionale a causa del lavoro agile imposto dalla situazione pandemica, con inevitabili momenti di crisi superati grazie alla dedizione e solerzia di tutti i nostri funzionari.

Va quindi rimarcato l'impegno instancabile e appassionato, tenuto anche conto che ben più di noi magistrati, in questo difficile periodo, essi hanno corso, e ancora stanno correndo, il rischio di contrarre il contagio, rischio solo in parte stornato da un accresciuto e intelligente utilizzo del lavoro agile (smart working).



Da sinistra Salvatore Panzarini, Giuseppe Morelli, Alfredo Rizzi, Michele Proscia, Michele Damato, Matteo Parato, Alessio Di Tardo, Giuseppe Domanico, Salvatore Amoroso, Rosanna Boccola, il Presidente, Anna Mongelli, Romana Larocca, Rita Patruno, Carmela Angelillo, Paolo Colamorea, Virginia Ricco, Francesco Montenegro, Oronzo Mastrangelo, Giovanni Granata, Peppino Caputo; Mancano nella foto Elvira Cacciapuoti, Pasquale Grasso, Michele Remini, Fabio Mastrapasqua, Adriana Mangione, Isabella Serena de Simone, Valentina Capolupo, Nicola Di Gioia.

Una particolare menzione va riservata al potenziamento dell'ufficio per il processo – quest'anno affidato al coordinamento dei valorosi amici Francesco Cocomile ed Alfredo Allegretta - al quale è stato assegnato lo specifico obiettivo dell'abbattimento dell'arretrato, secondo le linee guida indicate dal Consiglio di Stato e con l'apprezzabile apporto dei tirocinanti ex art. 73 della legge 9/8/2013 n. 98 (di conversione del D.L. 21/6/2013 n. 69). L'esperienza si è rivelata negli anni molto positiva sia per gli uffici che possono contare sull'apporto concreto di giovani entusiasti e capaci, sia per gli stessi tirocinanti che hanno la possibilità di svolgere un periodo di formazione qualificata e utile per un futuro lavorativo.

La squadra valida e funzionale si avvale della solita sapiente regia della dottoressa Anna Mongelli, il cui assoluto spirito di servizio e professionalità, congiunti ad entusiasmo e dedizione, costituisce una propulsione irrinunciabile di questo Tar.

Ella ha interpretato il proprio ruolo con competenza ed attenzione, ponendosi come un sicuro e prezioso punto di riferimento per tutto il personale, oltre al confronto sempre costruttivo che mi ha assicurato in ordine alle problematiche organizzative della sede.

Ad agosto ha raggiunto la meritata pensione il cav. Francesco Montenegro, dirigente di altissimo valore umano e professionale nonché amico e collaboratore impeccabile quale profondo conoscitore del funzionamento dell'apparato, che rimarrà una delle glorie nella storia lavorativa di questo Tar: a lui vanno i migliori auguri di tantissime altre soddisfazioni in questa nuova fase di vita!

Purtroppo lo seguiranno nel 2022 Pasquale Grasso, Giovanni Granata e Oronzo Mastrangelo.

Mi sia consentita infine una particolare menzione, a proposito

di amici che arrivano ed altri che vanno in pensione, per un valorosissimo dipendente, che ha rinunciato ad andare in pensione per continuare ad onorare l'istituzione con la sua fattiva e preziosissima opera: l'onore è tutto nostro, grande Matteo Parato!

Per loro e per tutti i dipendenti valgano le parole di apprezzamento del Segretario Generale, cui mi associo con un accalorato e sentito ringraziamento per il servizio reso nell'interesse della Giustizia Amministrativa.

*“Un particolare apprezzamento per il Personale amministrativo che quotidianamente garantisce il regolare ed efficiente funzionamento dell'ufficio, altresì a valido supporto dell'attività dei signori Magistrati.*

*Dedizione, senso di appartenenza, impegno e abnegazione caratterizzano questa importante compagine della struttura della Giustizia Amministrativa.*

*Un particolare ringraziamento alla dottoressa Rosanna Boccola e al dottor Francesco Montenegro, funzionari di “vecchia data” e consolidata preziosa ineguagliabile esperienza. In particolare al Cavaliere che ad agosto ha raggiunto la meritata pensione mettendosi, anche lui, “a servizio” dell'Istituzione Famiglia!*

*Uno speciale grazie a Giovanni Granata, diventato prezioso punto di riferimento di elevata affidabilità per la dirigenza, che ha dimostrato particolare attitudine alla flessibilità per il miglioramento della qualità dei servizi e delle relazioni con superiori e colleghi.*

*Non da meno il contributo di Pasquale Grasso che si è contraddistinto per continuità, affidabilità e particolare accuratezza nello svolgimento dei propri compiti e di Oronzo Mastrangelo per l'impegno dimostrato nello svolgimento delle mansioni del profilo di*

*appartenenza e nella utilizzazione degli strumenti informatici.*

*Complimenti all'ing. Fabio Mastrapasqua, per l'acquisita dirigenza in altra Amministrazione.*

*Infine un "ben arrivati" alle dottoresse Serena de Simone, Adriana Mangione, Valentina Capolupo e al dott. Nicola Di Gioia, elementi di giovane e rinnovato vigore che hanno rafforzato l'organico facendosi apprezzare ognuno per la propria specifica professionalità ed esperienza". (Anna Mongelli)*

Il solerte e proficuo lavoro di avvocati e personale amministrativo rimanda al terminale, noi GIUDICI, cui spetta il compito di risolvere la controversia.

Il Tar Puglia è stato istituito nel 1974 e dal 1977 è ubicato in questa bellissima sede odierna, palazzo Diana, inaugurata da Aldo Moro.

Questo è il nostro 48° anniversario.

Negli anni scorsi abbiamo ricordato i numerosi personaggi che hanno reso lustro al Tribunale, dai padri fondatori – il Pres. Santaniello, con Guido Meale, Vincenzo Adamo, Corrado Allegretta e Antonio Cavallari – ai Presidenti degli anni '80, Renato Laschena, Pietro Fortunato, Lorenzo Cuonzo e Gennaro Ferrari – alla pietra miliare ed elemento di continuità tra passato remoto e passato prossimo, Corrado Allegretta, prima segretario generale e poi Presidente!

La funzione del decidere è intuitivamente delicatissima e complessa, involgendo la sorte delle persone, ma anche se talvolta non ci fa dormire cerchiamo di assolverla con equilibrio ed assennatezza.

Gli sforzi profusi da tutti gli amici colleghi nell'assolvimento del delicatissimo compito, l'assoluto spirito di servizio e la loro totale dedizione (è il caso di dirlo!) alle cause rendono il Tar Puglia tra i

primi posti nel panorama nazionale.

La mia sentita riconoscenza ed il mio caloroso apprezzamento – del costante impegno professionale, fatto di sapienza giuridica, di equilibrio e di riservatezza - si sostanzia oggi in un simbolico ideale abbraccio circolare per il grande lavoro svolto.

Dai Presidenti, della seconda sezione Giusy Adamo e della terza sezione Orazio Ciliberti, ai colleghi tutti, Rita Tricarico, Gia Serlenga, Desireè Zonno, Donatella Testini, e quindi Carlo Dibello, Francesco Cococomile, Alfredo Allegretta, Lorenzo Ieva.


Alla fine dell'anno purtroppo hanno optato per il trasferimento al Tar Lazio i valorosi colleghi Rosaria Palma ed Angelo Fanizza, prontamente avvicendati da colleghi di pari valore quali Maria Luisa Rotondano e Vincenzo Blanda, dei quali già abbiamo potuto apprezzare le qualità professionali e umane.



Manca nella foto il Presidente Ciliberti e i Consiglieri Rita Tricarico, Vincenzo Blanda, Maria Luisa Rotondano.

## IL RUOLO DEL GA ED IL CONCETTO DI GIUSTIZIA

Questo tribunale anche nel 2021, pur tra le mille difficoltà connesse alla ripetuta situazione pandemica, ha continuato a perseguire l'obiettivo di offrire un sistema di tutela piena ed efficiente al cittadino che invochi la riparazione di un torto, nell'ottica della prevalenza dell'interesse pubblico e nella consapevolezza dell'adempimento della funzione affidata.



La Costituzione, in particolare l'art. 125, dà espreso risalto al giudice amministrativo, dinanzi al quale possono essere impugnati tutti i provvedimenti del potere pubblico.

Il contenzioso amministrativo è quindi un contenzioso speciale, che attiene essenzialmente al rapporto tra il cittadino ed il potere

pubblico, per cui al giudice spetta il difficile compito di trovare il giusto equilibrio tra il sindacato ed il controllo, evitando qualsiasi commistione di ruoli e di sconfinare nel merito delle decisioni amministrative.

Quale giudice speciale perchè giudice ordinario del legittimo esercizio del potere pubblico, il giudice amministrativo, pur tenendo presente soprattutto a livello socio-politico una certa fisiologica insofferenza verso il controllo giurisdizionale da parte del potere pubblico – per il quale talvolta diviene l’ostacolo verso la realizzazione degli obiettivi – non può che essere l’interprete imparziale delle leggi, senza indulgere al formalismo e avversare, nella cura degli aspetti sostanziali, ogni illegittimità dell’azione della PA, cercando di curarne la patologia senza demolirne le funzioni e fornendo indirizzi per migliorarne l’esercizio.

È quindi evidente che egli è tutt’altro che un burocrate - anche se è il primo impiegato dello Stato, al servizio del Popolo Italiano in nome del quale pronuncia le sue decisioni – perché il suo agire non è affatto improntato alla pedanteria ovvero al formalismo.

La verità è che il contesto sociopolitico è profondamente mutato, nel senso che le dinamiche pubblicistiche sulle quali interviene il GA non si esauriscono più nella tradizionale dialettica tra autorità e libertà ma tendenzialmente si sviluppano alla ricerca di un equilibrio nel rapporto plurale tra poteri pubblici, poteri dei privati, autonomia, sussidiarietà, mercato, concorrenza.

Al riguardo il tema più delicato è senz’altro quello della incidenza delle decisioni del GA sulle performances dell’economia.

In particolare, le campagne mediatiche, più o meno indirizzate e strumentali, ogni tanto ripetono a mò di assioma che il giudice

amministrativo avrebbe effetti negativi e quantitativamente rilevanti sulla crescita del Paese, partendo dalla constatazione che interviene sull'azione della pubblica amministrazione nel suo complesso, che fa da contesto all'attività d'impresa.

Al di là delle faziosità, il giudizio sul valore e ruolo del giudice amministrativo dipende dalla formazione culturale: il mondo della riflessione giuridica non può che privilegiare la garanzia dei diritti del cittadino laddove l'economista ha riguardo soprattutto alla promozione dello sviluppo ad ogni costo.

Sicché giustizia amministrativa ed economia rischiano di non intendersi e di parlare linguaggi diversi.

Sul piano concettuale tale contrapposizione non esiste, atteso che l'esercizio del potere pubblico nei confronti dei cittadini è limitato entro i confini delineati dalla legge, la cui tutela è affidata al giudice amministrativo.

Sul piano concreto, l'affermazione del rapporto diretto fra la lamentata decrescita economica e le decisioni del giudice amministrativo non trova alcun fondamento né alcun supporto probatorio.

Nell'individuazione dell'adeguato bilanciamento tra l'esigenza di assicurare una piena ed effettiva tutela degli interessi particolari e collettivi e quella di garantire un'azione pubblica certa e spedita, bisogna tenere conto che le modalità con cui l'azione pubblica può realizzarsi differisce nei diversi settori, potendosi richiedere soluzioni differenziate nei diversi contesti, ad esempio in relazione alla rapidità d'intervento.

Il sindacato del giudice amministrativo sull'esercizio dei poteri è peraltro quanto mai opportuno: un'autorità che non fosse sottoposta



al vaglio di legittimità del giudice sarebbe certamente più censurabile e più debole, innanzitutto nella sua autorevolezza e credibilità verso gli operatori.

La necessità di un sindacato si pone quindi prima di tutto a garanzia della stessa autorità e dell'accettabilità delle sue decisioni, oltre che naturalmente a tutela dei soggetti che di quelle decisioni sono destinatari.

Il sindacato del giudice amministrativo si palesa peraltro alquanto complesso perché assomma le succitate difficoltà insite nel giudicare con quelle connesse con il canone di contemperamento di cui sopra e con la conoscenza di norme e materie specialistiche.

Per quanto concerne i limiti entro i quali tale sindacato può svolgersi e dei rimedi che al giudice è consentito attivare, va osservato che il vaglio del giudice può essere più o meno ampio - sostanziosamente in vari livelli sulle scelte discrezionali adottate dall'amministrazione – e può comportare, oltre al tradizionale annullamento dei provvedimenti, la possibilità di ottenere dall'amministrazione il risarcimento dei danni.

In questo quadro d'insieme, il ruolo che il sistema affida al giudice amministrativo non può che essere, piaccia o meno,

quello di GIUDICE dell'esercizio del potere amministrativo e quindi di tutore nei suoi confronti delle garanzie dei cittadini, sulla base della Costituzione, delle leggi e del diritto europeo.

La grave attuale emergenza, prima sanitaria e poi economica, ha vieppiù palesato la necessità di un controllo del potere pubblico, per evitare la tirannia di un diritto sugli altri.

Questa funzione non può che essere svolta sulla base delle norme – da interpretare in maniera equilibrata ed imparziale – e senza

aree di esenzione salvo quelle attinenti al merito della scelta discrezionale dell'Amministrazione, in quanto il giudice non sceglie ma valuta la legittimità di scelte che la legge rimette all'amministrazione.

Al riguardo si invoca la capacità del "sistema giustizia" di assicurare tempestività delle decisioni e l'uniformità di interpretazione delle norme.

Se sul primo profilo non vi possono essere dubbi, personalmente ho molte perplessità sul secondo profilo, che secondo me risente dell'equivoco sull'invocata nozione di certezza del diritto, che se può essere inteso dagli operatori economici come parametro di orientamento delle scelte di investimento e di valutazione degli scenari di rischio non può assurgere a criterio vincolante per il difficile mestiere di giudicare, perlomeno nel nostro sistema che, a differenza di quelli anglosassoni dove impera il common law, non conosce appunto l'imperatività ma solo l'importanza del precedente giurisprudenziale.

La certezza deve riguardare il diritto - cioè le norme - mentre la prevedibilità delle decisioni è un assioma che mal si concilia con il giudicare.

Le norme vanno interpretate ed applicate al singolo caso concreto, che può essere diverso da quello già deciso.

La decisione quindi deve essere lineare – in primis con la logica ma senz'altro anche con i precedenti – ragionata, argomentata, motivata, ma non certa, altrimenti ci troveremmo di fronte ad un'attività diversa da quella del giudicare.

Del resto se si pensa che di solito le soluzioni di merito sono semplicemente due – accoglie o respinge – ci si può agevolmente

rendere conto che forse l'assioma cela un falso problema e che il vero intento rimane quello di evitare il giudizio.

La problematica è collegata a quella che si suole definire giustizia predittiva, a sua volta applicazione di un sistema di INTELLIGENZA ARTIFICIALE, sulla quale ci è gradito riportare le considerazioni dell'amico Angelo Fanizza.

*“In un saggio dal titolo “Rapporto sui principali problemi dell'amministrazione dello Stato”, pubblicato sul Foro italiano nel 1979, Giannini vaticinò che “i sistemi informativi non servono più alle amministrazioni per fatti di gestione interna, ma servono proprio per amministrare, si proiettano cioè sempre più verso l'esterno”.*

*Era una visione sulla pubblica amministrazione, forse connotata dalla perdonabile ingenuità di ritenere che il contributo della tecnica avrebbe potuto, comunque, preservare “la cura dell'interesse pubblico” o “il perseguimento del bene della vita” o, ancora, “i fini dell'azione amministrativa”: concetti divenuti familiari, che ricordano silenziosi pomeriggi trascorsi sui libri, concetti inculcati ad intere generazioni di studenti nel trasparente intento di promuovere una cultura dell'amministrazione che non si riducesse a mero dogmatismo, ma si evolvesse in scuola di vita.*

*Questi erano, questi sono i testi che ancora tanti di noi gelosamente conservano.*

*In fondo, il dibattito sull'intelligenza artificiale parte proprio da questo crocevia: accettare serenamente l'avvento di una società tecnocratica senza, tuttavia, smarrire la consapevolezza che nel diritto amministrativo e, per quanto più ci riguarda oggi, nella Giustizia amministrativa debba sempre pulsare il cuore antico della formazione giuridica, quella che insegna il “ragionamento”.*

*Si assiste all'affermazione di un nuovo modello di amministrazione, che in verità è stato soltanto preannunciato dalle disposizioni legislative che hanno legittimato la verifica della "performance" dei funzionari e dei dirigenti come metro di valutazione dell'efficienza dell'agire pubblico.*

*Si tratta, più propriamente, della possibilità di consentire che il provvedimento amministrativo possa essere adottato in modo automatizzato, applicando, in altri termini, una normativa scientemente costruita intorno a concetti giuridici analitici (concetti riconducibili alle cosiddette scienze esatte) e, per questo, chiaramente ed univocamente codificabile – secondo la logica binaria propria delle macchine – attraverso un algoritmo deterministico in grado di fornire le istruzioni idonee a determinare il contenuto prescrittivo dell'atto.*

*Non è fantascienza.*

*Alcuni esempi, nella recente esperienza giuridica, parlano già di questa prospettiva.*

*Solo due anni fa (sentenza n. 8472/2019) è stato definito un giudizio riguardante il piano di assunzioni nella scuola primaria e secondaria e la conseguente assegnazione delle sedi: nell'occasione, il Consiglio di Stato ha sottolineato che anche la pubblica amministrazione debba poter sfruttare le potenzialità della rivoluzione digitale e che, soprattutto, "non vi sono ragioni di principio, ovvero concrete, per limitare l'utilizzo all'attività amministrativa vincolata piuttosto che discrezionale, entrambe espressione di attività autoritativa svolta nel perseguimento del pubblico interesse".*

*Una fotografia interessante, ma che fa anche paura.*

*Ci si avvede che d'un tratto tutto viene rimesso in gioco: la legittimità procedurale, l'istruttoria, la trasparenza comunicativa, la*

*partecipazione dell'interessato e le sue garanzie, le nostre piccole certezze, insomma.*

*Si fa largo il sospetto che la volontà amministrativa algoritmica possa attentare alla buona amministrazione, prima di tutto perché la rivoluzione digitale non comporta una preventiva spiegazione di ciò che ci attende.*

*Un'Amministrazione che diventa invisibile e che si fa scudo dietro l'assunto secondo cui anche la regola tecnica è una regola giuridica, nel senso che anche in questo modo il potere discrezionale dell'amministrazione si manifesterebbe – legittimamente, per volontà del popolo – in tutta la sua persistente attualità e rilevanza.*

*Qualche assicurazione, un po' timidamente, viene addotta; si evidenzia, ad esempio, che il regolamento europeo sulla protezione dei dati personali (2016) riafferma che “l'interessato ha il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato” e che possa incidere in modo significativo sulla sua persona (art. 22).*

*Ma – che piaccia o meno – la strada di ciò che la dottrina definisce “tecnificazione” è stata tracciata.*

*Non è lontano immaginare che il modello algoritmico possa estendersi, nel medio periodo, ad ambiti che oggi ci sembrano saldamente appannaggio di una valutazione ancora, romanticamente, “artigianale”; gli appalti, le infrastrutture energetiche, lo sfruttamento delle risorse naturali, i concorsi pubblici (compresi, naturalmente, quelli in magistratura).*

*È, forse, questa la deriva finale di una profonda deresponsabilizzazione da tempo in atto nella pubblica amministrazione; si potrebbe dire, con tono provocatorio, che non è più soltanto paura*

*della firma, è la negazione stessa della firma.*

*Nelle mani del nostro legislatore restano le speranze di un' oculata gestione di questi processi decisionali; nelle mani, cioè, di una classe politica – vessata, negli ultimi anni, da questioni di delicatissima soluzione, e ciò proprio in coincidenza con una inesorabile caduta di credibilità pubblica – che ha il dovere (quanto meno morale) di non perdersi nelle lusinghe di una cultura a tutti i costi modernista, ma neppure orgogliosamente retrograda.*

*Mani che dovrebbero, anzitutto, recuperare l'importanza di dover conferire qualità concreta, oltre che speditezza, all'azione dei pubblici poteri, guardandosi bene dal compromettere i diritti e le garanzie degli amministrati.*

*Ricordando sempre che, tra tutti i diritti, il diritto pubblico è il più sacro e che il procedimento deve restare, contro qualsiasi sconsiderata neutralizzazione, la forma sensibile della funzione amministrativa”.*

**(Angelo Fanizza)**

La giustizia predittiva, dove è un computer a decidere la controversia sulla base delle precedenti risoluzioni, riflette una concezione di giustizia e di processo ben diverso da quello da noi concepito ed attuato!

In definitiva, rimane la domanda fondamentale, la cui risposta lasciamo alla riflessione individuale: cosa intendere per “giustizia”.

Da parte nostra riteniamo che, se ognuno si rifà alla propria esperienza ed alle proprie concezioni, sul piano teorico sarà in grado di fornirne una definizione più o meno idealistica e ci saranno tante giustizie soggettive.

Tuttavia, passando al piano concreto, non potrà che convenirsi che, in disparte la malafede, in definitiva ciascuno riterrà di avere avuto giustizia solo quando è stata condivisa la sua pretesa.

Ma la “Giustizia” – con la G maiuscola – non può consistere, parafrasando gli stratagemmi di Schopenhauer, nell’ottenere ragione!!!

La giustizia – quella vera ed oggettiva – è solo quella divina - per chi crede – per tutti gli altri mi sembra che l’unica definizione accettabile rimanga quella con cui ogni anno conclude questa relazione:

la giustizia..... è la minore ingiustizia possibile!

Grato della paziente attenzione, concludo assicurando che il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia continuerà ad essere, come è sempre stato, al servizio della Giustizia, con l'auspicio, ma anche la convinzione, di poterlo essere in maniera sempre più efficace.





NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO E PUGLIESE  
DICHIARO UFFICIALMENTE APERTO L'ANNO GIUDIZIARIO  
2022

*Ai molti che chiedono giustizia  
e ai tanti che, ogni giorno,  
si impegnano per dare loro una risposta:  
perché il potere della giurisdizione sia  
al servizio non di chi lo  
esercita ma del cittadino.*

# ATTIVITÀ GIURISDIZIONALE



**TIPOLOGIA CONTENZIOSO**

## EDILIZIA ED URBANISTICA



2021	2020
Pendenti 827 (27,2 %) depositati 204 (15,2 %) decisi 394	Pendenti 1017 (27 %) depositati 225 (15,2 %) decisi 327

## AMBIENTE



2021	2020
pendenti 89 (2,9 %)	pendenti 151 (4 %)
depositati 65 (4,8 %)	depositati 37 (2,5 %)
decisi 70	decisi 50

## CONCORSI



2021	2020
pendenti 319 (10,5 %)	pendenti 367 (9,7 %)
depositati 142 (10,6 %)	depositati 181 (12,2 %)
decisi 190	decisi 120

## COMMERCIO



2021	2020
pendenti 220 (7,2 %) depositati 86 (6,4 %) decisi 145	pendenti 279 (7,4 %) depositati 92 (6,2 %) decisi 84

## CONTRATTI



2021	2020
pendenti 127 (4,2%)	pendenti 170 (4,5%)
depositati 145 (10,8 %)	depositati 178 (10,8 %)
decisi 127	decisi 193



## SANITA'




2021	2020
pendenti 192 (6,3 %)	pendenti 240 (6,3 %)
depositati 60 (4,5 %)	depositati 48 (3,2 %)
decisi 108	decisi 102

**Tav.1 - STATISTICA GENERALE STORICA**

ANNO	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>RICORSI DEPOSITATI</b>	3.536	2.263	2.106	2.155	2.622	2.028	2.097	1.646	1.977	2.195	2.154	2.226	1.649	1.727	1.670	1.701	1.877	1.590	1.600	1.657	1.479	1.345
PERCENTUALE ASPETTO ALL'ANNO PRECEDENTE DEI RICORSI DEPOSITATI	16,0%	-96,0%	-6,6%	2,5%	91,0%	-87,5%	0,5%	-4,4%	4,9%	11,0%	-1,5%	2,5%	-16,9%	-6,5%	-5,2%	1,9%	-7,5%	-14,4%	16,5%	-0,6%	-6,5%	-9,1%
<b>RICORSI DECISI</b>	5.113	5.944	6.345	4.691	4.705	6.366	4.656	3.116	3.112	3.965	4.433	2.149	2.451	1.504	1.723	1.651	1.656	1.043	1.542	1.872	1.025	2.076
PERCENTUALE ASPETTO ALL'ANNO PRECEDENTE DEI RICORSI DECISI	6,2%	16,2%	6,6%	-36,6%	2,1%	54,2%	-35,6%	-55,6%	-0,1%	6,2%	32,2%	-51,7%	15,4%	-87,3%	-4,5%	6,3%	2,0%	-12,9%	12,1%	1,6%	-12,0%	27,5%
DIFFERENZA TRA RICORSI DEPOSITATI E RICORSI DECISI	-1.577	-3.681	-4.240	-2.506	-1.598	-4.338	-2.651	-1.331	-1.135	-1.173	-2.299	77	632	-77	-53	-150	-909	-293	-242	-235	-149	-731
PERCENTUALE TRA RICORSI DEPOSITATI E RICORSI DECISI	-90,6%	-91,9%	-86,6%	-85,6%	-40,7%	-97,9%	-96,1%	-99,6%	-94,6%	-97,6%	-97,6%	9,6%	-26,6%	-4,8%	-9,1%	-7,1%	-16,4%	-17,6%	-12,1%	-12,2%	-9,2%	-55,2%
<b>RICORSI PENDENTI</b>	31.038	27.322	22.112	20.905	16.670	14.324	11.703	10.472	9.327	8.164	5.695	5.942	5.310	5.523	5.100	5.050	4.741	4.445	4.206	3.921	3.772	3.041
PERCENTUALE SVALUTAMENTO ARRETRATO	4,3%	11,9%	15,5%	10,5%	9,4%	25,2%	15,4%	10,5%	10,5%	12,6%	26,2%	-1,2%	10,6%	1,5%	1,0%	2,5%	6,1%	6,2%	5,4%	6,5%	5,2%	19,4%

**GRAF. 1 - ANDAMENTO STORICO DEI RICORSI PENDENTI, DECISI E DEPOSITATI**



**TAV. 2 - RICORSI DECISI NELL'ANNO DEL DEPOSITO**

ANNO	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>RICORSI DEPOSITATI</b>	<b>2.154</b>	<b>2.228</b>	<b>1.849</b>	<b>1.727</b>	<b>1.870</b>	<b>1.701</b>	<b>1.577</b>	<b>1.350</b>	<b>1.600</b>	<b>1.587</b>	<b>1.479</b>	<b>1.345</b>
RICORSI DECISI NELL'ANNO DEL DEPOSITO	505	633	471	399	397	309	364	244	403	420	383	420
% RICORSI DECISI NELL'ANNO DEL DEPOSITO	23,4%	28,4%	25,5%	23,1%	23,8%	18,2%	23,1%	18,1%	25,2%	26,5%	25,9%	31,2%


**GRAF. 2 - ANDAMENTO DEI RICORSI DECISI NELL'ANNO DEL DEPOSITO**



TA.V. 3 - PROSPETTO RICORSI PENDENTI, DEPOSITATI E DECISI DISTINTI PER MATERIA

RICORSI IN MATERIA DI:	RICORSI PENDENTI AL 31/12/2020	RICORSI DEPOSITATI NEL 2021	% RICORSI DEPOSITATI DISTINTI PER MATERIA	RICORSI DECISI NEL 2021	RICORSI PENDENTI AL 31/12/2021	% RICORSI PENDENTI DISTINTI PER MATERIA
ACCESSO AI DOCUMENTI	28	59	4,4%	54	33	1,1%
AGRICOLTURA E FORESTE	149	64	4,8%	70	143	4,7%
AMBIENTE	151	65	4,8%	127	89	2,9%
ANTICHITÀ E BELLE ARTI	35	19	1,4%	13	41	1,3%
APPALTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	170	145	10,8%	188	127	4,2%
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI	219	66	4,9%	103	182	6,0%
CACCIA E PESCA	2	3	0,2%	1	4	0,1%
CARABINIERI	5	0	0,0%	0	5	0,2%
CINEM., TEATRO, SPETTAC., SPORT E TURISMO	17	6	0,4%	11	12	0,4%
COMMERCIO, ARTIGIANATO	60	20	1,5%	42	38	1,2%
COMUNE E PROVINCIA	133	43	3,2%	46	130	4,3%
DEMANIO STATALE E REGIONALE	32	9	0,7%	19	22	0,7%
EDILIZIA ED URBANISTICA	1.017	204	15,2%	394	827	27,2%
ELEZIONI	19	1	0,1%	19	1	0,0%
ENTI PUBBLICI IN GENERALE	37	8	0,6%	14	31	1,0%
ESECUZIONE DEL GIUDICATO	129	156	11,6%	179	106	3,5%
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITÀ	80	27	2,0%	31	76	2,5%
FARMACIA	34	11	0,8%	32	13	0,4%
FORZE ARMATE	212	71	5,3%	126	157	5,2%
INDUSTRIA	11	1	0,1%	8	4	0,1%
INQUINAMENTO	103	12	0,9%	36	79	2,6%
ISTRUZIONE	36	15	1,1%	16	35	1,2%
MAGISTRATI	6	1	0,1%	0	7	0,2%
ORDINANZE CONTIGIBILI E URGENTI	6	3	0,2%	3	6	0,2%
POLIZIA DI STATO	32	6	0,4%	14	24	0,8%
PROFESSIONI E MESTIERI	23	9	0,7%	19	13	0,4%
PUBBLICO IMPIEGO	367	142	10,6%	190	319	10,5%
REGIONE	17	2	0,1%	6	13	0,4%
REVOCAZIONE	0	2	0,1%	2	0	0,0%
SERVIZI PUBBLICI	16	2	0,1%	1	17	0,6%
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	240	60	4,5%	108	192	6,3%
SICUREZZA PUBBLICA	237	48	3,6%	93	192	6,3%
STRANIERI	71	32	2,4%	65	38	1,2%
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI	76	33	2,5%	44	65	2,1%
VITTIME DEL DOVERE	2	0	0,0%	2	0	0,0%
<b>TOTALE</b>	<b>3.772</b>	<b>1.345</b>		<b>2.076</b>	<b>3.041</b>	

GRAF. 3 - RICORSI PENDENTI AL 31/12/2021 DISTINTI PER MATERIA




TAV. 4 -DOMANDE PRESENTATE

RICORSI													
	PRIMA SEZIONE			SECONDA SEZIONE			TERZA SEZIONE			TOTALE			
ANNO	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021	% RISPETTO ANNO PRECED.
ASSEGNATI ALLA SEZIONE	649	644	431	434	360	477	504	455	437	1587	1479	1345	-9,1%
% ASSEGNATI ALLA SEZIONE SUL TOTALE	40,9%	43,5%	32,0%	27,3%	25,7%	35,5%	31,6%	30,6%	32,5%				
DI CUI CON SOSPENSIVA	341	336	228	299	201	256	201	273	210	841	810	694	-14,3%
% CON SOSPENSIVA SUL TOTALE DEI RICORSI CON SOSPENSIVA	40,5%	41,5%	32,9%	35,6%	24,8%	36,9%	23,9%	33,7%	30,3%				

MOTIVI AGGIUNTI													
	PRIMA SEZIONE			SECONDA SEZIONE			TERZA SEZIONE			TOTALE			
ANNO	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021	% RISPETTO ANNO PRECED.
ASSEGNATI ALLA SEZIONE	118	130	36	73	76	59	96	107	56	287	313	151	9,1%
% ASSEGNATI ALLA SEZIONE SUL TOTALE	41,1%	41,5%	23,6%	25,4%	24,3%	39,1%	33,4%	34,2%	37,1%				
DI CUI CON SOSPENSIVA	59	61	54	37	28	51	65	61	61	161	150	166	-6,8%
% CON SOSPENSIVA SUL TOTALE DEI MOTIVI AGGIUNTI CON SOSPENSIVA	36,6%	40,7%	32,5%	23,0%	18,7%	30,7%	40,4%	40,7%	36,7%				

RICORSI INCIDENTALI													
	PRIMA SEZIONE			SECONDA SEZIONE			TERZA SEZIONE			TOTALE			
ANNO	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021	% RISPETTO ANNO PRECED.
ASSEGNATI ALLA SEZIONE	20	10	12	13	9	5	13	18	10	46	37	27	-19,6%
% ASSEGNATI ALLA SEZIONE SUL TOTALE	43,5%	27,0%	44,4%	28,3%	24,3%	18,5%	28,3%	48,6%	37,0%				

TOTALE DOMANDE PRESENTATE													
(RICORSI + MOTIVI AGGIUNTI + RICORSI INCIDENTALI)													
ANNO	PRIMA SEZIONE			SECONDA SEZIONE			TERZA SEZIONE			TOTALE			% RISPETTO ANNO PRECED.
	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021	
ASSEGNATI ALLA SEZIONE	787	784	479	520	465	541	613	560	503	1.920	1.829	1.523	-4,7%
% ASSEGNATI ALLA SEZIONE SUL TOTALE	41,0%	42,9%	31,5%	27,1%	25,4%	35,5%	31,9%	31,7%	33,0%				
DI CUI SOSPENSIVA CON	400	397	282	336	229	307	266	334	271	1.002	960	860	-4,2%
% CON SOSPENSIVA SUL TOTALE CON SOSPENSIVA	39,9%	41,4%	32,8%	33,5%	23,9%	35,7%	26,5%	34,6%	31,5%				






**TAV. 5 - RICORSI DEPOSITATI DISTINTI PER TIPOLOGIA**

TIPOLOGIA RICORSO	PRIMA SEZIONE				SECONDA SEZIONE				TERZA SEZIONE				TOTALE				
	2019	2020	2021	% AL RISO	2019	2020	2021	% AL RISO	2019	2020	2021	% AL RISO	2019	2020	2021	% AL RISO	% SUL TOTALE
ACCESSO AI DOCUMENTI	53	51	60	18%	-	-	-	-	1	1	1	-100%	54	52	60	15%	4,5%
SILENZIO P.A.	20	22	7	-68%	28	17	49	188%	31	27	21	-22%	79	66	77	17%	5,7%
ELETTORALE	-	-	-	-	-	-	-	-	10	14	1	-93%	10	14	1	-93%	0,1%
IN OTTEMPERANZA	108	106	62	-42%	120	71	81	14%	16	16	15	-6%	244	193	158	-18%	11,7%
ORDINARIO	372	400	241	-40%	224	205	261	37%	381	307	328	5%	977	912	845	-7%	62,8%
PER INDEGNIZIONE	4	4	7	75%	1	4	3	-25%	2	6	1	-83%	7	14	11	-21%	0,8%
ESARCAMENTO DANNO	7	2	1	-50%	2	4	3	-25%	4	3	3	0%	13	9	7	-22%	0,5%
RITO ARRETRATO	-	-	-	-	-	-	2	# DIV/OI	3	4	10	150%	3	4	12	200%	0,9%
RITO APPALTO (EX ART. 120 COMMA 2 BIS C.P.A.)	7	2	4	100%	3	3	1	-67%	3	2	2	0%	13	7	7	0%	0,5%
RITO APPALTO (EX ART. 120 C.P.A.)	59	44	41	-7%	47	65	41	-37%	32	47	42	-11%	138	156	124	-21%	9,2%
TRASPOSIZIONE DA RICOORSO STRADICOMANDO	11	9	7	-22%	8	9	11	22%	16	22	16	-27%	35	40	34	-15%	2,5%
OPPOSIZIONE IN TERZO (EX ARTT. 108 E 109 C.P.A.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-100%	-	1	-	-100%	0,0%
REVOCAZIONE (EX ARTT. 106 E 107 C.P.A.)	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	2	-	0,1%
ESASCUZIONE PER INCOMPETENZA (EX ARTT.16 COLA E 18 COL. C.P.A.)	8	3	1	-67%	1	2	4	100%	2	4	1	-75%	11	9	6	-33%	0,4%
DOMANDA DI ACCERTAMENTO NULLITA' (EX ART.31 COLA C.P.A.)	-	1	-	-100%	-	-	-	0%	3	1	1	0%	3	2	1	-50%	0,1%
<b>TOTALE</b>	<b>649</b>	<b>644</b>	<b>431</b>	<b>-33%</b>	<b>484</b>	<b>360</b>	<b>477</b>	<b>26%</b>	<b>504</b>	<b>455</b>	<b>437</b>	<b>-4%</b>	<b>1.587</b>	<b>1.479</b>	<b>1.345</b>	<b>-9%</b>	


**GRAF. 5 - RICORSI DEPOSITATI NEL 2021 DISTINTI PER TIPOLOGIA**



**TAV. 6 - ESITI SENTENZE DISTINTI PER TIPOLOGIA RICORSO**

TIPOLOGIA RICORSO	ACCOLTO	RESPINTO	INAMMISSIBILE	IRRICEVIBILE	IMPROCEDIBILE	DEFETTO DI GIURISDIZ.	C.M.C. - S.D.L. - RINUNZIA-ESTINTO	TOTALE	% SUZ TOTALE
ACCESSO AI DOCUMENTI	17	6	5				30	58	3,6%
SILENZIO P.A.	40	9	9			1	21	80	5,0%
ELETTORALE	8	7	1				3	19	1,2%
IN OTTEMPERANZA	118	8	13	2	4		18	163	10,1%
ORDINARIO	266	372	60	7	36	33	320	1.094	67,8%
RITO APPALTI	17	72	7	3	6	1	32	138	8,6%
PER INGIURIZIONE							1	1	0,1%
RISARCIMENTO DANNO	3	10	4	1			2	20	1,2%
RITO ABBREVIAIO	1	1					3	5	0,3%
TRASPOSIZIONE DA RICORSO STRAORDINARIO	5	14	4		2	1	9	35	2,2%
RIASSUNZIONE PER INCOMPETENZA	2	4							0,0%
ACCERTAMENTO DI NULLITA'	1	2	1			1			
REVOCAZIONE		1	1						
<b>TOTALE</b>	<b>475</b>	<b>499</b>	<b>103</b>	<b>13</b>	<b>48</b>	<b>36</b>	<b>439</b>	<b>1613</b>	


**GRAF. 6 - ESITI SENTENZE SU ALCUNE MATERIE**



**TAV. 7 - PROVVEDIMENTI PUBBLICATI**


	PRIMA SEZIONE			SECONDA SEZIONE			TERZA SEZIONE			TOTALE		
	2019	2020	2021	% ANNO PRECED.	2019	2020	2021	% ANNO PRECED.	2019	2020	2021	% ANNO PRECED.
<b>TIPOLOGIA PROVVEDIMENTI</b>												
SENTENZE	517	407	481	16,2%	460	320	427	33,4%	274	407	430	5,7%
SENTENZE BREVI	73	75	117	56,0%	94	59	67	13,6%	44	63	52	-17,5%
<b>TOTALE SENTENZE</b>	<b>590</b>	<b>482</b>	<b>598</b>	<b>54,1%</b>	<b>574</b>	<b>379</b>	<b>494</b>	<b>50,0%</b>	<b>316</b>	<b>470</b>	<b>482</b>	<b>2,0%</b>
% SENTENZE DI SEZIONE SUL TOTALE	39,6%	36,2%	FALSO		38,7%	28,5%	31,4%		21,5%	35,3%	30,6%	
ORDINANZE CAUTELARI	178	266	96	-63,9%	89	120	130	8,3%	211	188	154	-18,1%
DECRETI CAUTELARI	43	105	67	-36,2%	39	66	29	-56,1%	42	61	49	-19,7%
<b>TOTALE PROV. CAUTELARI</b>	<b>221</b>	<b>371</b>	<b>163</b>	<b>-56,1%</b>	<b>128</b>	<b>186</b>	<b>159</b>	<b>-14,0%</b>	<b>258</b>	<b>249</b>	<b>203</b>	<b>-18,5%</b>
% PROV. CAUTELARI DI SEZIONE SUL TOTALE	36,7%	46,0%	31,0%		21,3%	23,1%	30,3%		45,0%	30,9%	38,7%	
<b>ORDINANZE COLLEGIALI</b>	<b>74</b>	<b>105</b>	<b>83</b>	<b>-21,0%</b>	<b>58</b>	<b>91</b>	<b>43</b>	<b>-66,7%</b>	<b>116</b>	<b>159</b>	<b>174</b>	<b>9,4%</b>
% ORD. COLLEGIALI DI SEZIONE SUL TOTALE	30,45%	29,6%	27,7%		21,81%	25,6%	14,3%		47,74%	44,6%	56,0%	
DECRETI DECISORI	112	37	55	48,6%	105	89	180	102,2%	98	101	191	89,1%
ORDINANZE PRESIDENZIALI	1		2		14	3	6		3	0		
DECRETI LINGUIVIVI	3	6	15	150,0%	1	4	1	-75,0%	2	5	1	-80,0%
DECRETI COLLEGIALI	7	4	7	75,0%	12	7	5	-26,6%	7	9	44	368,9%
DECRETI PRESIDENZIALI	1	16	6	-62,5%	4	22	7	-66,2%	51	64	31	-51,6%
DISPOSITIVI DI SENTENZA	1	1		-100,0%	1	0		#DIV/0%	4	0	16	
DISPOSITIVI DI ORDINANZA		0				0				0		
GRATUITO PATROCINIO	4	4	6	50,0%	8	5	12	140,0%	13	19	18	-5,3%
<b>TOTALE PROVVEDIMENTI</b>	<b>1.014</b>	<b>1.026</b>	<b>985</b>	<b>-4,5%</b>	<b>900</b>	<b>766</b>	<b>907</b>	<b>18,4%</b>	<b>665</b>	<b>1.076</b>	<b>1.160</b>	<b>7,8%</b>
% PROVVEDIMENTI DI SEZIONE SUL TOTALE	36,5%	35,5%	31,1%		32,4%	27,2%	30,2%		31,1%	37,3%	36,6%	
									<b>2.779</b>	<b>2.868</b>	<b>3.002</b>	<b>5,9%</b>

**GRAF. 7 - PROVVEDIMENTI PUBBLICATI RISPETTO ALL'ANNO PRECEDENTE**



TAV. 8 - SENTENZE E SENTENZE BREVI DISTINTE PER ESITO


ESITO	PRIMA SEZIONE				SECONDA SEZIONE				TERZA SEZIONE				TOTALE PER TIPOLOGIA		TOTALE SENT. PER ESITO	% SUL TOTALE SENTENZE
	SENT. ORD.	SENT. BREVI	TOT. SEZ.	% SUL TOTALE SEZ.	SENT. ORD.	SENT. BREVI	TOT. SEZ.	% SUL TOTALE SEZ.	SENT. ORD.	SENT. BREVI	TOT. SEZ.	% SUL TOTALE SEZ.	TOT. SENT. ORDINE	TOT. SENT. BREVI		
ACCOGLIE	42	22	64	15%	71	24	95	24%	118	20	138	33%	231	66	297	19,0%
ACCOGLIE CAMERALE	35		35	8%	91		91	23%	29		29	7%	155		155	9,9%
<b>TOTALE ESITO ACCOGLIE</b>	<b>77</b>	<b>22</b>	<b>99</b>	<b>23%</b>	<b>162</b>	<b>24</b>	<b>186</b>	<b>46%</b>	<b>147</b>	<b>20</b>	<b>167</b>	<b>40%</b>	<b>386</b>	<b>66</b>	<b>452</b>	<b>29,0%</b>
RESPINGE	164	53	217	50%	114	22	136	34%	170	19	189	45%	448	94	542	34,7%
RESPINGE CAMERALE	6		6	1%	8		8	2%	3		3	1%	17		17	1,1%
<b>TOTALE ESITO RESPINGE</b>	<b>170</b>	<b>53</b>	<b>223</b>	<b>51%</b>	<b>122</b>	<b>22</b>	<b>144</b>	<b>36%</b>	<b>173</b>	<b>19</b>	<b>192</b>	<b>46%</b>	<b>465</b>	<b>94</b>	<b>559</b>	<b>35,8%</b>
INAMMISSIBILE	24	8	32	7%	18	9	27	7%	15	1	16	4%	57	18	75	4,8%
INAMMISSIBILE CAMERALE	11		11	3%	12		12	3%	4		4	1%	27		27	1,7%
<b>TOTALE ESITO INAMMISSIBILE</b>	<b>35</b>	<b>8</b>	<b>43</b>	<b>10%</b>	<b>30</b>	<b>9</b>	<b>39</b>	<b>10%</b>	<b>19</b>	<b>1</b>	<b>20</b>	<b>5%</b>	<b>84</b>	<b>18</b>	<b>102</b>	<b>6,5%</b>
IMPROCEDIBILE	4	2	6	1%	12	2	14	3%	7		7	2%	23	4	27	1,7%
IMPROCEDIBILE CAMERALE	2		2	0%			0	0%	1		1	0%	3		3	0,2%
<b>TOTALE ESITO IMPROCEDIBILE</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	<b>2%</b>	<b>12</b>	<b>2</b>	<b>14</b>	<b>3%</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>2%</b>	<b>26</b>	<b>4</b>	<b>30</b>	<b>1,9%</b>
IRRICEVIBILE	6	2	8	2%	1		1	0%	3	1	4	1%	10	3	13	0,8%
IRRICEVIBILE CAMERALE			0	0%	1		1	0%			0	0%	1		1	0,1%
<b>TOTALE ESITO IRRICEVIBILE</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	<b>2%</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0%</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>1%</b>	<b>11</b>	<b>3</b>	<b>14</b>	<b>0,9%</b>
DIFETTO DI GIURISDIZIONE	2	17	19	4%	4	2	6	1%	11	3	14	3%	17	22	39	2,5%
DIFETTO DI GIURISDIZIONE CAMERALE			0	0%			0	0%	1		1	0%	1		1	0,1%
<b>TOTALE ESITO DIFETTO DI GIURISDIZIONE</b>	<b>2</b>	<b>17</b>	<b>19</b>	<b>4%</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>1%</b>	<b>12</b>	<b>3</b>	<b>15</b>	<b>4%</b>	<b>18</b>	<b>22</b>	<b>40</b>	<b>2,6%</b>
CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE	24	4	28	6%	8	2	10	2%	10		10	2%	42	6	48	3,1%
CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE CAMERALE	8		8	2%	2		2	0%	3		3	1%	13		13	0,8%
<b>TOTALE ESITO CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE</b>	<b>32</b>	<b>4</b>	<b>36</b>	<b>8%</b>	<b>10</b>	<b>2</b>	<b>12</b>	<b>3%</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>3%</b>	<b>55</b>	<b>6</b>	<b>61</b>	<b>3,9%</b>
SDI/RINUNZIA/ESTINTO	102	9	111	25%	77	6	83	21%	83	5	88	21%	262	20	282	18,1%
SDI/RINUNZIA/ESTINTO CAMERALE	2	0	2	0%	13		13	3%	5		5	1%	20		20	1,3%
<b>TOTALE ESITO SDI/RINUNZIA/ESTINTO</b>	<b>104</b>	<b>9</b>	<b>113</b>	<b>26%</b>	<b>90</b>	<b>6</b>	<b>96</b>	<b>24%</b>	<b>88</b>	<b>5</b>	<b>93</b>	<b>22%</b>	<b>282</b>	<b>20</b>	<b>302</b>	<b>19,4%</b>
<b>TOTALE SENTENZE</b>	<b>328</b>	<b>108</b>	<b>436</b>		<b>342</b>	<b>61</b>	<b>403</b>		<b>375</b>	<b>44</b>	<b>419</b>		<b>1.327</b>	<b>233</b>	<b>1.560</b>	



**TAV. 9 - ORDINANZE E DECRETI CAUTELARI DISTINTI PER ESITO**

ORDINANZA CAUTELARE					
ESITO	PRIMA SEZIONE	SECONDA SEZIONE	TERZA SEZIONE	TOTALE ESITI	% SUL TOTALE
ACCOLTO	26	33	79	138	36,3%
RESPINTO	64	89	73	226	59,5%
INTERLOCUTORIO	3	2	1	6	1,6%
ALTRE	3	4	3	10	2,6%
<b>TOTALE</b>	<b>96</b>	<b>128</b>	<b>156</b>	<b>380</b>	
RINUNZIA ALLA CAUTELARE E CANCELLATO DAL RUOLO DELLE CAUTELARI SENZA PROVVEDIMENTO					
	85	51	40	176	
DECRETO CAUTELARE					
ESITO	PRIMA SEZIONE	SECONDA SEZIONE	TERZA SEZIONE	TOTALE ESITI	% SUL TOTALE
ACCOLTO	2	8	27	37	25,5%
RESPINTO	17	21	20	58	40,0%
INAMMISSIBILE	3			3	2,1%
FISSA CAMERA DI CONSIGLIO	43			43	29,7%
INTERLOCUTORIO	2		2	4	2,8%
<b>TOTALE</b>	<b>67</b>	<b>29</b>	<b>49</b>	<b>145</b>	

**GRAF. 9 - ORDINANZE CAUTELARI DISTINTE PER ESITO**





### TAV. 10 - APPELLI DEPOSITATI NEL 2021

	PROVV. DI PRIMA SEZIONE	PROVV. DI SECONDA SEZIONE	PROVV. DI TERZA SEZIONE	TOTALE PROVVEDIMENTI APPELLATI 2021	TOTALE PROVVEDIMENTI APPELLATI 2020	% RISPETTO ANNO PRECEDENTE
SENTENZA	94	73	120	<b>287</b>	<b>274</b>	4,5%
SENTENZA BREVE	23	34	16	<b>73</b>	<b>82</b>	-12,3%
TOTALE PROVVEDIMENTI APPELLATI PER SEZIONE	<b>117</b>	<b>107</b>	<b>136</b>	<b>360</b>	<b>356</b>	1,1%
% DI SEZIONE SUL TOTALE	32,5%	29,7%	37,8%			
ORDINANZA CAUTELARE	30	33	25	<b>88</b>	<b>107</b>	-21,6%
% DI SEZIONE SUL TOTALE	34,1%	37,5%	28,4%			

**TAV. 11 - ESITI PROVVEDIMENTI DEL C.D.S.**

DECISIONI					
ESITO	SENTENZE DI PRIMA SEZIONE	SENTENZE DI SECONDA SEZIONE	SENTENZE DI TERZA SEZIONE	<b>TOTALE ESITI</b>	% TIPOLOGIA ESITO SUL TOTALE
ACCOGLIE	<b>34</b>	<b>35</b>	<b>42</b>	<b>111</b>	35,2%
RESPINGE	<b>59</b>	<b>46</b>	<b>57</b>	<b>162</b>	51,4%
C.M.C. / S.D.L./ESTINTO	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>7</b>	<b>22</b>	7,0%
IMPROCEDIBILE	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>11</b>	3,5%
IRRICEVIBILE	<b>1</b>			<b>1</b>	0,3%
RINUNCIA	<b>1</b>			<b>1</b>	0,3%
INTERLOCUTORIO	<b>2</b>	<b>1</b>		<b>3</b>	1,0%
ALTRO	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	
<b>TOTALE</b>	<b>111</b>	<b>94</b>	<b>109</b>	<b>315</b>	

ORDINANZE CAUTELARI EMESSE SULLE SENTENZE IMPUGNATE					
ACCOLTO	<b>17</b>	<b>9</b>	<b>17</b>	<b>43</b>	45,7%
RESPINTO	<b>15</b>	<b>14</b>	<b>16</b>	<b>45</b>	47,9%
IMPROCEDIBILE	<b>2</b>		<b>1</b>	<b>3</b>	3,2%
RINUNCIA			<b>1</b>	<b>1</b>	1,1%
INTERLOCUTORIO				<b>-</b>	0,0%
ALTRE			<b>2</b>	<b>2</b>	2,1%
<b>TOTALE</b>	<b>34</b>	<b>23</b>	<b>37</b>	<b>94</b>	

**TAV. 12 - ESITI ORDINANZE CAUTELARI DEL C.D.S.**

ORDINANZE CAUTELARI					
ESITO	ORDINANZE DI PRIMA SEZIONE	ORDINANZE DI SECONDA SEZIONE	ORDINANZE DI TERZA SEZIONE	<b>TOTALE ESITI</b>	% <i>TIPOLOGIA ESITO SUL TOTALE</i>
ACCOLTO	<b>12</b>	<b>9</b>	<b>11</b>	<b>32</b>	34,4%
RESPINTO	<b>23</b>	<b>21</b>	<b>9</b>	<b>53</b>	57,0%
IMPROCEDIBILE		<b>3</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	5,4%
RINUNCIA		<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	2,2%
ALTRO	<b>1</b>			<b>1</b>	
TOTALE	<b>36</b>	<b>34</b>	<b>23</b>	<b>93</b>	